



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 171/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la richiesta del 31.05.2018, ricevuta a mezzo email, dalla Sig.ra Giorgia Giannini, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, tesa ad ottenere la chiusura al transito e alla sosta, con eventuale rimozione forzata dei veicoli, a Vetulonia, in Piazza Vetluna, per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "Mostra archeologica del museo civico archeologico Isidoro falchi", che si svolgerà secondo il seguente calendario:
-Il giorno 02.06.2018, dalle ore 10.00 alle ore 00.00 del 03.06.2018
- Visto che tale manifestazione potrebbe richiamare numerose persone, e che per la cui sicurezza è necessario chiudere al transito e alla sosta la suddetta piazza;
- Considerato che le deviazioni, limitatamente al periodo della manifestazione, non comportano problematiche per il traffico veicolare;
- Ritenuto, pertanto, giusto adottare il provvedimento conseguente, a tutela di tutti i partecipanti;
- Visto il parere, riguardante la suddetta manifestazione, a firma del presente Comando
- Ritenuto indispensabile adottare precisi provvedimenti tesi a garantire le condizioni di sicurezza per lo svolgimento della suddetta manifestazione e per l'allestimento delle strutture;
- Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285;

ORDINA

Nella frazione di Vetulonia, in Piazza Vetluna, è istituito il divieto di transito, il divieto di sosta con eventuale rimozione forzata dei veicoli e la soppressione degli stalli di sosta per persone diversamente abili (mediante il posizionamento della segnaletica di divieto di sosta con eventuale rimozione forzata), nei seguenti giorni ed orari:

- **Il giorno 02.06.2018, dalle ore 10.00 alle ore 00.00 del 03/06/2018;**

DISPONE

1. la segnaletica necessaria e conseguente sarà installata a cura dell'Amministrazione Comunale, almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, a mezzo dell'Azienda Castiglione 2014; alla suddetta società saranno imputabili eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal cattivo posizionamento e/o dal mantenimento della suddetta segnaletica;
2. la trasmissione della presente ordinanza all'Azienda Castiglione 2014;
3. la trasmissione della presente ordinanza al Messo Comunale, per l'affissione all'Albo Pretorio.





L'Azienda Castiglione 2014, prima dell'inizio dei divieti, deve presentare, a questo Ufficio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada, necessaria per l'istituzione delle modifiche alla circolazione stradale sopra disposte. L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all'avvenuta presentazione, a questo Ufficio, della dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla installazione della segnaletica, può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Agli Agenti di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, il compito del controllo di quanto ordinato con la presente.

Dalla Residenza Municipale, 31/05/2018

FF/ff 31.05.2018

Il Responsabile
BROMO GEMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.